

- (5) Nella direttiva 2008/56/CE l'allegato III dovrebbe indicare elementi di valutazione (articolo 8, paragrafo 1) in relazione al buono stato ecologico (articolo 9, paragrafo 1), elementi di monitoraggio (articolo 11, paragrafo 1), che sono complementari alla valutazione (per esempio, temperatura, salinità), ed elementi di cui tener conto nel fissare gli obiettivi (articolo 10, paragrafo 1). La pertinenza di questi elementi varierà secondo la regione e lo Stato membro a causa delle diverse caratteristiche regionali. Ciò significa che gli elementi devono essere passati al vaglio solo se sono ritenuti «elementi e caratteristiche essenziali» o «pressioni e impatti principali» di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2008/56/CE, e se si verificano nelle acque territoriali dello Stato membro.
- (6) È importante garantire che gli elementi indicati nell'allegato III della direttiva 2008/56/CE siano chiaramente correlati ai descrittori qualitativi di cui all'allegato I della medesima e ai criteri e standard metodologici relativi al buono stato ecologico delle acque marine stabiliti dalla Commissione in base all'articolo 9, paragrafo 3 nonché alla loro applicazione in relazione agli articoli 8, 9, 10 e 11 della medesima. In tale contesto, gli elementi devono essere generici e generalmente applicabili in tutta l'Unione, dal momento che elementi più specifici possono essere stabiliti dalla Commissione in base all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2008/56/CE o nel contesto della determinazione di una serie di requisiti di buono stato ecologico ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva stessa.
- (7) Nella direttiva 2008/56/CE le tabelle 1 e 2 dell'allegato III dovrebbero contenere un riferimento più chiaro agli elementi relativi allo stato (tabella 1) e agli elementi relativi alle pressioni e ai loro impatti (tabella 2), e collegare direttamente gli elementi contenuti nei rispettivi elenchi ai descrittori qualitativi di cui all'allegato I e, di conseguenza, ai criteri stabiliti dalla Commissione in base all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva stessa.
- (8) Nella direttiva 2008/56/CE, al fine di orientare le valutazioni sugli usi delle acque marine a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), e sulle attività umane di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e sul relativo monitoraggio di cui all'articolo 11, nella tabella 2 dovrebbe essere incluso un elenco indicativo degli usi e delle attività umane al fine di garantirne una valutazione coerente in tutte le regioni o sottoregioni marine.
- (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato III della direttiva 2008/56/CE.
- (10) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### Articolo 1

L'allegato III della direttiva 2008/56/CE è sostituito dal testo dell'allegato della presente direttiva.

#### Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 7 dicembre 2018. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

3. L'obbligo di recepire la presente direttiva non si applica agli Stati membri privi di acque marine.

